



Ministero dell'Istruzione e Merito

Centro Provinciale Istruzione Adulti - Taranto

Corso Vittorio Emanuele II, n. 9 – 74123 – tel. 099 376123 – CF 90230200736

Cod. Mecc. TAMM128006 – Codice Univoco Ufficio UF4D0

e-Mail tamm128006@istruzione.it – pec tamm128006@pec.istruzione.it – sito www.cpiataranto.edu.it

pagina facebook <https://www.facebook.com/cpiatarantoufficiale>

Taranto, 19 dicembre 2022

Al personale docente e ATA

Agli studenti

Genitori, tutori, esercenti la responsabilità genitoriale (per il tramite dei docenti)

AI DSGA

LORO MAIL

ATTI / SITO / ALBO ONLINE

R.E. Sogì

Oggetto: Direttiva concernente disposizioni e misure organizzative sulla vigilanza di studenti minori. Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

- VISTO l'art. 2047 del Codice Civile, secondo il quale in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- VISTO l'art. 2048 CC, secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza;
- VISTA la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 del CC, secondo il quale "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile";
- VISTO l'art. 29, c. 5 del CCNL comparto scuola 2006/2009, secondo il quale per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;
- VISTA la tabella A dei profili professionali di area allegata al CCNL comparto scuola 2006/2009, che attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni;
- VISTO l'art. 19-bis del DL 148/2017, convertito in L. 172/2017 che prevede l'uscita autonoma dei **minori di 14 anni**, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto e previa autorizzazione dei genitori;
- VISTO l'art. 591 del c.p. secondo il quale "Chiunque abbandona una persona **minore degli anni quattordici**, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni;
- CONSIDERATA l'utenza del CPIA che prevede la frequenza di studenti ultra sedicenni, c.d. "grandi minori";
- TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se

necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
SULLA VIGILANZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI MINORI
E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE DI SEGUITO RIPORTATE

1. VIGILANZA ALL'INGRESSO E ALL'USCITA

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico fino al termine delle lezioni e all'uscita dalla scuola.

- a. Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti.
- b. I docenti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni per garantire un'adeguata vigilanza degli studenti al momento dell'ingresso in aula e ad assisterli all'uscita.
I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga in maniera ordinata.
- a. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
- b. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.
- c. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana o del termine delle lezioni; del rispetto della regola sono responsabili i docenti e, in particolare, i docenti i referenti di sede.
- d. I docenti accompagnano gli studenti all'uscita, posizionandosi davanti alla classe e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi.
- e. Il personale della scuola, ove accerti situazioni di pericolo, deve prontamente comunicarlo in Dirigenza.
- a. È vietato ai genitori degli studenti accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati.

2. VIGILANZA IN CLASSE E CAMBI D'ORA DI LEZIONE

- a. Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente o i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale.
- b. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.
- c. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, non per futili motivi ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
- d. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli studenti finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.
- e. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti.
- f. I docenti sono invitati a non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione dura 10 minuti e può essere svolta all'interno dell'aula, nei corridoi o all'esterno, sotto la stretta sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici.

Non è consentito agli studenti di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Pertanto le aule che rimangono vuote devono essere chiuse, ma con le finestre aperte per l'aerazione.

La vigilanza degli studenti durante l'intervallo spetta ai docenti in servizio nella classe in quell'ora e ai collaboratori scolastici del piano, i quali assicureranno la loro presenza nei corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze dell'edificio, segnalando tempestivamente allo scrivente eventuali criticità riscontrate.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli studenti rimangano nelle proprie vicinanze per garantire la vigilanza.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli studenti dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici e pertanto:

- a. la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- b. devono essere prontamente scoraggiati negli alunni assembramenti e tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;

4. VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO E FUORI DAGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula agli altri ambienti scolastici o extrascolastici, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato, sicuro e non chiacchieroso.

I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio di omessa vigilanza.

I docenti sono tenuti:

- a. ad accompagnare nei trasferimenti da uno spazio scolastico all'altro gli studenti con cui faranno lezione;
- b. riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- c. mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;

5. VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE O MOBILITÀ ERASMUS

La vigilanza sugli studenti, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, o mobilità Erasmus, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti.

La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli studenti e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore "a disposizione").

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

6. ENTRATE IN RITARDO STUDENTI MINORENNI

In caso di studenti minorenni, le entrate in ritardo vanno puntualmente annotate sul registro elettronico. In caso di ritardi reiterati il docente dovrà debitamente informare la famiglia e/o il tutore o esercente la responsabilità genitoriale.

7. MODALITÀ DI USCITA ANTICIPATA

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, delle studentesse e degli studenti minorenni è sempre necessaria la presenza di un genitore, di un tutore, di un rappresentante esercente la responsabilità genitoriale o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico l'uscita anticipata ed a far compilare e poi conservare il relativo modulo di richiesta di uscita anticipata per lo studente minorenne.

Il genitore, il tutore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita su apposito modulo cartaceo o su un quaderno o diario.

8. FREQUENZE IRREGOLARI PER STUDENTI MINORENNI

Nel caso di frequenza irregolare e/o di frequenti ingressi in ritardo di studenti minorenni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente minorenne e/o il suo rappresentante legale. In difetto il coordinatore ne darà comunicazione scritta al D.S. per l'adozione dei provvedimenti del caso.

9. USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- a. vigilare sull'incolumità degli studenti durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- b. informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- c. informare gli studenti su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- d. informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- e. vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- f. verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- g. controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

10. VIGILANZA DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti.

- a. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".
- b. Favoriscono il cambio degli insegnanti nelle classi e vigilano sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti.
- c. La sorveglianza delle porte d'accesso, dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici per impedire l'accesso agli estranei.
- d. Controllano che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario.
- e. I collaboratori scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza.
- f. Rimangono costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.
- g. Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o ai responsabili di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita.
- h. Sorvegliano gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe.
- i. Impediscono che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante affissione sull'Albo On line, sul sito web della scuola, nel R.E. Sogì e inviata per mail. I docenti informeranno gli studenti e i genitori dei minori (o tutori o esercenti la responsabilità genitoriale) della pubblicazione sul sito della scuola della presente direttiva dandone, altresì, lettura in classe.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico dei nostri studenti.

Si invitano tutti i docenti e i collaboratori scolastici ad attenersi scrupolosamente, pedissequamente e diligentemente alle misure organizzative ivi contenute.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Angelo Prontera

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa successiva)